



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Prot. n. 19869/4.3.29/Area II - UPE

Bari, 19 maggio 2015

CIRCOLARE N. 21/2015

- AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
- AI SIGG. SEGRETARI GENERALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
- AI RESPONSABILI DEGLI
UFFICI ELETTORALI COMUNALI
LORO SEDI
- AL SIG. QUESTORE
BARI
- AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CC.
BARI
- AL SIG. COMANDATE PROVINCIALE G.d.F.
BARI
- AL SIG. COMANDANTE CORPO FORESTALE DELLO STATO
BARI
- AL SIG. COMANDANTE PROV.LE VV.FF.
BARI
- AI SIGG.RI COMANDANTI DELLE CAPITANERIE DI PORTO
BARI
MOLFETTA
- AI SIG. DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL
BARI
- AL SIG. DIRETTORE DELL'AEROPORTO
BARI-PALESE
- AI SIGG. DIRETTORI
DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI
ALTAMURA
BARI
TURI



Prefettura di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

OGGETTO: Elezioni regionali ed amministrative di domenica 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio, per le elezioni comunali, di domenica 14 giugno 2015.
Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire l'esercizio del diritto di voto di alcune categorie di elettori, non presso l'ufficio di sezione nelle cui liste sono iscritti, bensì in un altro ufficio sezionale (normale o "volante") nell'ambito dello stesso comune d'iscrizione elettorale o di altro comune.

SOMMARIO

- a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste presso il seggio, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio.
- b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
- c) Naviganti (marittimi e aviatori).
- d) Degenti in ospedali e case di cura.
- e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.
- f) Detenuti.
- g) Ammessi al voto domiciliare.
- h) Consegna e uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione o per ciascun seggio speciale.

a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste presso il seggio, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio (art. 40 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se sia iscritto in altra sezione del proprio comune (per le elezioni comunali) o di altro comune della regione (per le elezioni regionali).

Gli scrutatori e il segretario del seggio, nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune di ubicazione del seggio stesso, votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti come elettori in altra sezione del proprio comune (sia per le elezioni comunali che per quelle regionali).

I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori rispettivamente: del comune (per le elezioni comunali); di un comune della regione (per le elezioni regionali).

J



Prefettura di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione: del comune (per le elezioni comunali); di altro comune della regione (per le elezioni regionali).

b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49 del d.P.R. n. 361/1957 e art. 1, lett. f, del decreto-legge n. 161/1976, convertito nella legge n. 240/1976)

Per le elezioni regionali, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta solo se elettori di un altro comune della stessa regione.

Al riguardo la Direzione Centrale del Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 5304 dell'8 maggio 2015, che si allega in copia, ha fatto pervenire ai Dicasteri, Comandi Generali o Uffici Centrali, dai quali i reparti delle suddette Forze dipendono, alcuni suggerimenti al fine di facilitare l'accesso alle urne del predetto personale, in occasione delle prossime consultazioni.

I Sigg.ri Sindaci e Commissari dei Comuni della provincia vorranno attivare ogni necessaria collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana).

c) Naviganti (marittimi e aviatori) (art. 50 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; art. 1, lett. f, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240)

Per le elezioni regionali, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare nel comune della regione in cui si trovano per motivi d'imbarco solo se elettori di un altro comune della stessa regione.

Si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una **domanda scritta** dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque **non oltre il giorno antecedente la data della votazione**, ne informa **telegraficamente o con altro mezzo equivalente** il comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione telegrafica di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;



Prefettura di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

Si richiama l'attenzione delle competenti Autorità portuali e aeroportuali sulle cennate disposizioni e istruzioni.

d) Degenti in ospedali e case di cura (art. 42 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il nosocomio (per le elezioni comunali) o di uno dei comuni della regione nel cui ambito è ubicato il nosocomio (per le elezioni regionali).

Tale ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

La predetta dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**. Il sindaco del comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, **nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione** unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per **telegramma, o con altro mezzo equivalente**, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci dei suddetti comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del rispettivo luogo di cura; la cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarci un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti-letto, secondo il seguente schema:

- 1) **sezioni ospedaliere**, da costituire, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

- 2) **seggi speciali**, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere **effettuata alle ore 16 del sabato che precede la data di votazione**, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- 3) **uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti)**, da costituire, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali seggi sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste di candidati, se designati - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale di riferimento, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro della coincidenza del numero delle schede stesse con quello degli elettori votanti iscritti nelle relative liste aggiunte, da allegare a quella di sezione.

L'art. 9, comma 9, della legge 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire **presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale** per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 42 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato, sia tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori dello stesso comune (per le elezioni comunali) o di un qualsiasi comune della regione (per le elezioni regionali).

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 44 del d.P.R. n. 570/1960.

In relazione al punto e) ed al precedente punto d), le SS.LL. vorranno sensibilizzare i direttori delle strutture medico-sanitarie, di ricovero e assistenza interessate, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto ed anche al fine di concordare, con i presidenti di seggio, l'orario di raccolta del voto.

f) Detenuti (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché elettori: dello stesso comune (per le elezioni comunali) o di altro comune della stessa regione (per le elezioni regionali).

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un **seggio speciale**, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al punto 2) della lettera d).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:



Prefettura di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

1) l'interessato, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto **una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova**, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;

2) il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede ai seguenti adempimenti:

- include il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- rilascia immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
- rimette, nel caso di elettori detenuti presso Istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'Istituto o altra struttura penitenziaria;

3) i sindaci dei comuni in cui ha sede il luogo di detenzione compileranno un elenco, distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, **il giorno precedente quello della votazione** dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, che provvederà, a sua volta, a consegnarlo al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione** ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera b), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi della precitata normativa.

Le SS.LL. vorranno richiamare tali adempimenti all'attenzione dei direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, affinché svolgano opera di sensibilizzazione per una efficace e preventiva informazione nei confronti di tutti i detenuti e per la tempestiva attuazione delle prescritte procedure finalizzate a consentire l'esercizio del voto alle suddette categorie di elettori.

g) Ammessi al voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni)

Si richiamano anzitutto le indicazioni già fornite con prefettizia prot. n. 15194/4.3.1/Area



Prefettura di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

II/UE del 16 aprile scorso (lettera g) concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, verificata la regolarità e completezza delle domande, includono in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciano attestazione di ciò a ciascun richiedente. Qualora, **nel caso di elezioni regionali**, gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio **una dimora ubicata rispettivamente in altro comune della stessa regione**, i sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, **entro il settimo giorno** antecedente la data della votazione, e quindi **entro domenica 24 maggio 2015**, dovranno comunicare a ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

Tutti i sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o, nel caso di elezioni regionali, di altro comune della regione;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o, nel caso di elezioni regionali, di altro comune della regione.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.

I sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

h) Consegna e uso di un bollo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.



Prefettura di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

I suddetti bolli, a cura del Sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Si soggiunge, ancora, che il sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo descritto in premessa - valido per tutte le tipologie di sezioni - è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

Quanto sopra si comunica affinché, per quanto di rispettiva competenza, venga data esatta e puntuale osservanza a tutti gli adempimenti suindicati fornendo, altresì, adeguate informazioni ai presidenti di seggio, nelle cui circoscrizioni esistono seggi "speciali" o seggi "volanti", nel pieno rispetto della legge e con la massima tempestività e precisione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Rosa Maria Padovano
(Viceprefetto)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Largo Luigi Daga, 2	00164	ROMA
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Gabinetto del Ministro Via XX Settembre 97	00187	ROMA
AL MINISTERO DELLA DIFESA Gabinetto del Ministro Via XX Settembre, 8	00187	ROMA
AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Gabinetto del Ministro Via XX Settembre, 20	00187	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Via XXI Aprile, 51	00162	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Viale Romania, 45	00197	ROMA
AL COMITATO CENTRALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA Via Toscana, 1	00187	ROMA
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA		SEDE
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE		SEDE

OGGETTO: Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale nelle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia, di domenica 31 maggio 2015.

In occasione delle consultazioni regionali di cui all'oggetto - che si svolgeranno domenica 31 maggio, dalle ore 7 alle ore 23, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni regionali della Toscana domenica 14 giugno, sempre

Direzione Centrale Servizi Elettorali - Ufficio I: pianificazione e affari generali - Prot. Uscita N.0005304 del 08/05/2015



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

dalle ore 7 alle ore 23 - i militari delle Forze Armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - a norma dell'art. 49 del Testo Unico 30 marzo 1957 e dell'art. 1, lett. f) del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, potranno esercitare, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal proprio Comune, il diritto di voto per le elezioni regionali in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori iscritti nelle relative liste purché siano elettori di un Comune della Regione stessa.

Al riguardo, questo Ministero ritiene opportuno consigliare l'adozione di alcune misure idonee a prevenire eventuali inconvenienti che potrebbero verificarsi in taluni seggi elettorali.

Infatti, nei centri nei quali esistono cospicui reparti di Forze armate, di Corpi militarmente organizzati, di Forze di Polizia ovvero di Vigili del Fuoco, può verificarsi un'affluenza in massa degli appartenenti a detti reparti in alcune sezioni elettorali, tali da rallentare l'esercizio del voto per gli elettori assegnati a quelle sezioni.

Per ovviare a tali inconvenienti, questo Ministero ha, a suo tempo, disposto che le Commissioni elettorali dei Comuni di cui si tratta assegnassero un limitato numero di elettori alle sezioni ubicate in prossimità delle caserme.

Si rappresenta, pertanto, l'opportunità che i Comandi dei reparti e dei Corpi in parola prendano accordi con i Sindaci dei Comuni, al fine di procedere allo smistamento dei propri dipendenti fra le predette sezioni, cercando di avviarli in piccoli gruppi alle urne e stabilendo turni, nelle ore di prevedibile minore affluenza, tali da assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori.

Inoltre, per evitare che le agevolazioni previste dalle succitate norme per la votazione dei militari, degli appartenenti alle Forze di Polizia o dei Vigili del Fuoco in servizio in un Comune diverso da quello nelle cui liste sono iscritti, possano dar luogo ad irregolarità da parte di estranei alle Forze armate o ad Organi ad esse assimilati - e al fine di procedere, con rapidità, all'accertamento dell'effettiva qualità di militare o di appartenente ai suddetti Corpi degli elettori di cui si tratta - si ritiene opportuno che i Comandanti di reparto rilascino all'interessato una



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestino che:
....."presta servizio (militare) nel reparto, di stanza nel Comune di".

Per i militari o per gli appartenenti ai predetti Corpi, eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la dichiarazione dovrebbe recare, in aggiunta, l'indicazione del Comune in cui voteranno.

Analoga dichiarazione potrebbe essere predisposta, a cura dei Comandi o degli Uffici competenti, per i dipendenti che si trovassero a prestare servizio isolato fuori dal Comune nelle cui liste sono iscritti. I militari in licenza fuori dalla sede del Corpo e fuori dal territorio del Comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare per le elezioni regionali nel Comune in cui si trovano purché nell'ambito della stessa Regione.

Si pregano, pertanto, gli Enti ed i Comandi in indirizzo di voler impartire tempestivamente le conseguenti disposizioni agli organi dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati